 *circ.10/2021.ps*

* 1. OGGETTO: DL 65/2021 - Decreto Riaperture bis

Con la pubblicazione in data 18 maggio 2021 in Gazzetta Ufficiale del DL 65/2021 *cd* **Decreto Riaperture bis**, che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19 si ridefinisce il calendario per la ripresa delle attività economiche.

Tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, vengono modificati i parametri di ingresso nelle zone rossa, arancione, gialla, bianca.  
La guida non sarà più l'indice Rt (indice di trasmissione del contagio) bensì l'**incidenza dei nuovi casi** su 100 mila abitanti. Altro fattore decisivo sarà rappresentato dal **tasso di occupazione dei posti letto** sia in terapia intensiva che in area medica. Viene introdotta pertanto una radicale semplificazione dei 21 parametri precedenti. 

**Nelle zone gialle**,a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono previste le seguenti riaperture, di seguito esposte in ordine temporale:

* **dal 18 maggio 2021** il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, rimane valido dalle ore **23.00** alle 5.00.
* **dal 22 maggio**, tutti gli **esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali** potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi; sempre dal **22 maggio** sarà possibile riaprire gli **impianti di risalita** in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
* anticipata al **24 maggio**la riapertura delle **palestre**;
* dal **1° giugno** sarà possibile **consumare cibi e bevande all’interno dei locali** anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
* dal **1° giugno** **all’aperto** e dal **1° luglio al chiuso**, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le **competizioni o eventi sportivi** (non solo a quelli di interesse nazionale);
* dal **7 giugno** il **divieto di spostamenti** dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, sarà valido dalle ore **24.00** alle 5.00.
* dal **15 giugno**potranno riaprire al pubblico i **parchi tematici e di divertimento**;
* dal **15 giugno**saranno possibili, anche al chiuso, le **feste** e i **ricevimenti** successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
* dal **21 giugno** il **divieto di spostamenti** sarà completamente abolito;
* dal **1° luglio** potranno:
* riaprire le **piscine al chiuso** e i **centri benessere** nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
* riaprire al pubblico **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
* riaprire le attività di **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;**
* tenersi **corsi di formazione** pubblici e privati **in presenza**.

Per quanto riguarda la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire **dal 17 maggio 2021** complessivamente la distribuzione è la seguente:

* **zona rossa**: nessuna Regione e Provincia autonoma;
* **zona arancione**: Valle d'Aosta;
* **zona gialla**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;
* **zona bianca**: nessuna Regione e Provincia autonoma.

In merito alla **certificazione verde COVID-19** viene al momento specificato che la stessa ha **validità di nove mesi** dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione è rilasciata **anche contestualmente** alla somministrazione della **1° dose di vaccino** e ha **validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione** fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Immagine che contiene contenitore, cestino

Descrizione generata automaticamente

**Le regole per le destinazioni nazionali – Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021**

In merito agli spostamenti per turismo tra regioni italiane, si rammenta che ci si può muovere liberamente tra regioni gialle o bianche, mentre servirà la **certificazione verde** per entrare e uscire da regioni arancioni o rosse per motivi di turismo (mentre per ragioni di lavoro, salute o necessità sarà sufficiente l’autocertificazione). La certificazione sarà necessaria anche per accedere alle visite all’interno delle RSA e per partecipare a feste e banchetti di nozze. In fase di valutazione la necessità di utilizzo anche per partecipare a concerti e altre manifestazioni.

In attesa dei dettagli che dovranno pervenire dal Ministero della Salute, i green pass saranno rilasciati con diverse modalità e [diversa durata](https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-il-green-pass-niente-piu-quarantena-meta-maggio-chi-viaggia-italia-AEMsvCG), a seconda dei tre possibili casi:

* per chi è guarito dal Covid;
* per chi ha completato la vaccinazione;
* per chi si è sottoposto a tampone molecolare o antigenico.

Il certificato di avvenuta vaccinazione ha validità nove mesi, quello di avvenuta guarigione ha validità di sei mesi, il tampone molecolare o antigenico, con esito negativo, ha invece una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test. E’ allo studio anche la possibilità di ottenere il pass già con una prima dose di vaccino.

La certificazione è rilasciata:

per i guariti dal Covid, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

per i vaccinati, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione

per chi si è sottoposto a tampone molecolare o antigenico, il risultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico.

I documenti fino ad oggi rilasciati (di avvenuta vaccinazione, guarigione dal covid ecc.) al momento hanno valore di green pass nazionale.

Il pass è necessario anche per i **minori**, per i quali però non è prevista per ora la vaccinazione. I minori dovranno fare un tampone, dal quale sono esentati i bambini di età inferiore ai due anni.



Si ricorda altresì che da metà maggio si è **allentata la stretta per chi arriva in Italia dall’estero**.

In particolare per chi proviene dai paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen (oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele), dal 16 maggio non è più prevista la mini-quarantena di cinque giorni. Tuttavia essere [vaccinati](https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/)o guariti dal [Covid](https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus-italia-tutto-quello-che-ce-da-sapere/)da meno di sei mesi, in attesa dell’adozione del [green pass europeo](https://www.ilsole24ore.com/art/green-pass-partita-sperimentazione-sistema-interscambio-paesi-ue-AEQdGOH), non basta. Per entrare in Italia bisognerà avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Chi non presenta l'esito del tampone dovrà effettuare una quarantena di 10 giorni e un tampone al termine dell'isolamento.

21/05/2021